

REGIONE PUGLIA

Prot. N. 10/2545 Allegati N.

Risposta al foglio N. del

Bari, li 14 MAR. 1973 197

OGGETTO: Disegno di legge: "Fondo regionale per gli ospedali, il servizio regionale di pronto soccorso, i centri di medicina sociale e del lavoro".-

All'On.le Prof. Beniamino FINOCCHIARO
Presidente del Consiglio Regionale

S E D E

Per gli adempimenti di competenza si trasmette, in allegato, il disegno di legge di cui all'oggetto approvato dalla Giunta nella seduta del 2 marzo scorso.-

Cordiali saluti.-

IL PRESIDENTE
(Avv. Gennaro Trisorio Liuzzi)

CONSIGLIO REGIONALE		
15 MAR. 1973		
Cat.	Classe	Fasc.
Prot. N.	926	

dr. D'Amato

REGIONE PUGLIA

RELAZIONE

Il disegno di legge regionale, cui la presente relazione accede, prende le mosse da alcune constatate esigenze di ammodernamento e adeguamento di determinate strutture ospedaliere, che pur non rivestendo un'importanza di primo piano quali le strutture attinenti ai servizi di diagnosi e cura, sono da ritenersi ugualmente rilevanti al fine di portare la rete ospedaliera regionale al maggiore e più giusto livello di idoneità in relazione alla funzione ad essa affidata.

Pertanto si è colta l'occasione della chiusura dell'esercizio finanziario 1972 e della predisposizione del bilancio di previsione per il 1973 per dare vita alla creazione di un fondo destinato agli Ospedali ed ai servizi sanitari che trovano negli Ospedali la sede naturale o più congeniale in funzione della finalità cui devono servire.

Il fondo è alimentato in gran parte da economie della gestione del bilancio 1972, ancora corrente, ed in parte minore ma ugualmente consistente, mediante prelevamento dal Capitolo del bilancio 1972 destinato agli interventi economici e sociali da definire con leggi regionali.

La normativa che si propone elenca nell'art.1, con un ordine di priorità non rigido ma meramente indicativo di alcune esigenze maggiormente evidenziate nel momento attuale, una gamma di interventi che hanno per comune denominatore il pubblico Ospedale e che si propongono di migliorare i livelli di funzionalità e idoneità ambientale, tecnico-amministrativa e sanitaria dello stesso.

Peraltro la tipologia di interventi proposti, che di per se stessa può essere ampliata mediante l'integrazione legislativa successiva, si presenta in rapporto al fondo, sul quale le spese devono gravare, senza la previsione di una quota fissa di assorbimento, per cui ne risulta

./..

REGIONE PUGLIA

- 2 -

un sistema di interventi possibili dotato di ampia elasticità.

Ciò in linea generale dovrebbe consentire, con l'eccezione di tutto quello che attiene al funzionamento del servizio di pronto soccorso, una possibilità di corrispondere in modo aderente alle necessità di intervento che vengano in rilievo, ed in particolare di provvedere in modo molto adeguato nei casi particolari degni di un finanziamento di speciale consistenza.

Per quanto riguarda il servizio regionale di pronto soccorso, cui si è dato vita con la ripartizione della quota parte spettante alla Regione sul fondo nazionale ospedaliero, di cui all'art.33 della legge n.132/1968 ed alla legge n.304/1971, e che di fatto sta diventando una realtà con l'acquisizione da parte degli Ospedali beneficiari dei contributi della Regione, esso dovrebbe assorbire una quota in un certo modo costante del fondo, destinato com'è soltanto alle spese per la gestione ed il funzionamento del servizio, e non a spese di impianto.

Peraltro detta quota non può essere definita sin d'ora, poiché il servizio è in via di costituzione, e per questa parte l'intervento regionale è destinato ad assumere una fisionomia finanziaria meglio definita in prosieguo di tempo.

Una volta chiarito che con il disegno di legge in parola non si intende proporre una gamma fissa di interventi, ma indicare quelli che si sono rivelati più urgenti o doverosi, e che la legge presenterebbe un largo margine di integrazione, in base ad altre esigenze che venissero in evidenza e compatibilmente con la dotazione finanziaria attribuita annualmente al fondo, caratterizzandosi in tal modo come una legge "aperta", va anche sottolineato che si intende fare di questo fondo una costante annua del bilancio, sino a quando la sua funzione di adeguamento e popolazione delle strutture e dei servizi ospedalieri non venga a cessare.

o/oo

REGIONE PUGLIA

- 3 -

Quanto sopra è stato portato anche in rilievo nella normativa (art.16) della quale nel complesso si evidenzia la estrema semplicità e congruità rispetto alla volontà operativa che anima il disegno di legge.

Giova anche mettere in risalto la funzione di incentivazione che la legge proposta dovrebbe assolvere nei riguardi degli Ospedali, orientandoli - mediante un sussidio finanziario impostato sullo strumento prevalente del contributo sulla spesa - e stimolando il continuo miglioramento delle strutture e dei servizi.

Il disegno di legge si apre con un articolo istitutivo del fondo, che ne fissa anche la natura di sostegno e programmatica di interventi a favore degli Ospedali.

In distinti titoli viene definita, poi, la particolare disciplina dei contributi e dei sussidi da erogare nei vari settori, avendo cura di limitare l'ambito di azione della legge regionale in riferimento alle vigenti leggi statali.

E ciò non soltanto in rispetto dell'esigenza di evitare interferenze con le disposizioni delle leggi statali volta per volta richiamate, quanto per un fatto di economia dell'intervento finanziario della Regione in settori che risultino già coperti dai provvedimenti e dagli apporti finanziari dello Stato (artt.2 e 7 del disegno di legge).

La normativa proposta nel disegno di legge non presenta particolari necessità di chiarimento, data la sua formulazione aderente alle esigenze dei servizi, e per quanto concerne i centri di medicina sociale e del lavoro la sua natura di legge istitutiva di servizi e strutture da definire e precisare con successivi atti, da assumersi dagli Organi Regionali.

La disposizione finale e quelle finanziarie, nell'ambito delle rispettive funzioni si propongono lo scopo di un costante controllo

./..

REGIONE PUGLIA

- 4 -

lo in tutte le fasi delle attività finanziate con il fondo di bilancio e di una possibilità di utilizzazione delle economie degli stanziamenti del bilancio 1972 per tutto l'esercizio finanziario successivo.

REGIONE PUGLIA

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

Fondo regionale per gli ospedali, il servizio regionale di pronto soccorso, i centri di medicina sociale e del lavoro.

ART. 1

E' istituito nel bilancio della Regione Puglia un fondo per interventi nei settori appresso indicati:

- a) lavori urgenti e straordinari di risanamento e riattamento di immobili degli Ospedali;
- b) lavori di adeguamento degli impianti dei servizi ospedalieri generali, economici, tecnici e sanitari;
- c) gestione e funzionamento del servizio regionale di pronto soccorso;
- d) impianto e funzionamento dei centri di medicina sociale e del lavoro.

T I T O L O I

ART. 2

La Giunta Regionale è autorizzata a concedere contributi sulla spesa ritenuta ammissibile per lavori di risanamento e riattamento di ambienti ospedalieri antigienici, qualora le condizioni finanziarie degli enti non consentano di provvedervi con i mezzi ordinari di bilancio e le opere non possano essere finanziate ai sensi dell'articolo 34 della legge 12/2/1968, n.132.

./..

Supra
5

REGIONE PUGLIA

- 2 -

ART. 3

Le domande di contributo, firmate dal Presidente dell'Ente, devono essere corredate di un computo metrico estimativo dei lavori necessari e di una planimetria dei locali da sistemare, redatti a cura dell'ufficio tecnico dell'Ente o da tecnici liberi professionisti.

Non potranno essere sussidiate opere iniziate prima della comunicazione del provvedimento di concessione del contributo, o nei casi di urgenza e indifferibilità, constatata preventivamente dall'Assessorato Regionale competente, prima della promessa di contributo da parte della Giunta Regionale tramite l'Assessorato alla Sanità.

ART. 4

Il provvedimento di concessione del contributo stabilirà il termine entro il quale i lavori devono essere ultimati e le altre condizioni ritenute necessarie.

Per la liquidazione dell'importo del contributo, il computo metrico consultivo dei lavori ed il certificato di collaudo dovranno, a pena di decadenza, essere presentati all'Assessorato alla Sanità entro 90 giorni dalla data fissata per il compimento dei lavori.

T I T O L O II

ART. 5

La Giunta Regionale è autorizzata a concedere contribu

REGIONE PUGLIA

- 3 -

ti per l'adeguamento tecnico degli impianti dei servizi generali, economici, tecnici e sanitari, nei casi previsti dall'articolo 2 e con le modalità stabilite nel Titolo I° della presente legge.

ART. 6

Nei casi in cui le opere per le quali è richiesto il contributo a carico del fondo istituito con la presente legge consistano in manufatti ed attrezzature che abbiano prezzi correnti di mercato, alla domanda potranno essere allegati non meno di tre preventivi delle ditte fornitrici in sostituzione della documentazione di cui al precedente articolo 3.

ART. 7

In nessun caso potranno essere concessi contributi qualora sia stata omessa nel calcolo della retta di degenza la quota per l'ammortamento, il rinnovo e l'ammmodernamento delle attrezzature ospedaliere, prevista dal quarto comma dell'articolo 32 della legge 12/2/1968, n.132, o le attrezzature richieste possano essere sussidiate ai sensi dell'articolo 33 della predetta legge o dell'articolo 2, comma terzo, della legge 8 maggio 1971 n.304.

T I T O L O I I I

ART. 8

Gli Ospedali che siano amministrati da enti, che abbiano usufruito dei contributi e sussidi concessi dalla Re-

./..

REGIONE PUGLIA

- 4 -

gione, nella ripartizione della quota del fondo nazionale ospedaliero, sono obbligati a sostenere le spese necessarie per la gestione ed il funzionamento del servizio regionale di pronto soccorso.

ART. 9

La Giunta Regionale è autorizzata a concedere contributi agli enti di cui all'articolo precedente, sulla spesa necessaria per mantenere in continua efficienza le attrezzature inserite nel servizio regionale di pronto soccorso in dotazione degli ospedali dagli stessi dipendenti.

I contributi possono essere concessi anche a consuntivo dei lavori compiuti in ottemperanza al disposto dell'articolo precedente.

ART. 10

Ogni lavoro di ripristino o riparazione delle attrezzature del servizio regionale di pronto soccorso, per il quale debba essere richiesto il contributo della Regione, deve essere immediatamente comunicato all'Assessorato alla Sanità, prima della ordinaria domanda di contributo.

T I T O L O IV

ART. 11

Con delibera della Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Permanente Consiliare, possono essere istituiti centri di medicina sociale e del lavoro.

./..

REGIONE PUGLIA

- 5 -

Le spese per l'impianto, la gestione ed il funzionamento dei centri sono poste a carico del fondo istituito con la presente legge e non possono superare un quarto dello stanziamento annuo complessivo.

ART. 12

La gestione dei centri di medicina sociale e del lavoro sarà affidata ad enti ospedalieri dai quali dipendano o ospedali classificati regionali e che abbiano i necessari requisiti di idoneità tecnica e sanitaria per un proficuo funzionamento dei centri stessi.

ART. 13

In sede di prima applicazione della presente legge, il contributo della Regione potrà essere destinato unicamente alle spese di impianto dei centri, esclusa la spesa per gli immobili, che devono essere messi a disposizione dall'ente beneficiario del contributo della Regione.

DISPOSIZIONE FINALE

ART. 14

La concessione di contributi e sussidi ai sensi dei precedenti articoli è sottoposta al previo parere di idoneità tecnica e sanitaria e di congruità degli organi tecnici della Regione, ai quali è affidata la vigilanza sui lavori e sulle attività finanziate a carico del fondo istituito con la

./..

REGIONE PUGLIA

- 6 -

presente legge.

L'ammontare dei contributi contemplati nella presente legge non potrà comunque superare l'80% della spesa effettivamente sostenuta.

DISPOSIZIONE FINANZIARIA

ART. 15

Il fondo di cui all'articolo I per l'anno 1972 è di £.1.177.125.000 e viene iscritto nel capitolo 126/bis che si istituisce con la presente legge.

L'importo di £.1.177.125.000 viene costituito mediante prelevamento della somma di £.500 milioni dal capitolo 308 del bilancio di previsione dell'esercizio 1972 - fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire con leggi regionali - e riduzione degli stanziamenti previsti nel medesimo bilancio ai capitoli seguenti e per le somme a fianco indicate:

Cap.106	£.	4.230.000	Cap.126	£.	900.000
" 107	"	1.000.000	" 127	"	198.300.000
" 109	"	200.000	" 128	"	12.500.000
" 110	"	500.000	" 129	"	1.000.000
" 111	"	1.000.000	" 130	"	55.000.000
" 112	"	5.000.000	" 132	"	2.000.000
" 113	"	13.600.000	" 133	"	3.000.000
" 114	"	14.200.000	" 134	"	7.100.000
" 115	"	14.825.000	" 136	"	1.500.000
" 116	"	6.500.000	" 143	"	14.100.000
" 117	"	6.010.000	" 144	"	234.985.000

./..

REGIONE PUGLIA

- 7 -

Cap. 118	£.	2.485.000	Cap. 146	£.	2.250.000
" 120	"	25.000.000	" 147	"	100.000
" 121	"	1.000.000	" 148	"	8.000.000
" 122	"	1.790.000	" 150	"	15.500.000
" 123	"	8.450.000	" 151	"	10.000.000
" 125	"	1.100.000	" 152	"	4.000.000

ART. 16

La somma di £.1.177.125.000 resta impegnata per le finalità di cui alla presente legge e potrà essere utilizzata nel corso degli esercizi 1973 e 1974.

Le leggi regionali di approvazione del bilancio regionale del 1973 e degli anni successivi provvederanno a costituire la dotazione finanziaria del fondo istituito con la presente legge, tenendo conto delle esigenze degli ospedali, dei servizi e dei centri di medicina sociale e del lavoro.

ART. 17

La ripartizione del fondo tra i settori d'intervento di cui all'articolo 1 sarà effettuata dalla Giunta Regionale in funzione delle esigenze annualmente evidenziate.

ART. 18

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127, comma 2°, della Costituzione e 60 dello Statuto.

./..

REGIONE PUGLIA

- 8 -

ART. 19

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

